

## **COMUNE DI BORGOMASINO**

Città metropolitana di Torino Polizia locale

ORDINANZA N. 10-2024 protocollo generale nr. 1345/2024

Oggetto: divieto di transito veicolare temporaneo in via Umberto I - venerdì 10.5.2024

#### IL SINDACO

**PREMESSO** che in data 7.5.2024 la cittadina residente D. G. D. ha richiesto l'emissione di un'ordinanza per la regolamentazione temporanea della circolazione stradale per le operazioni di sostituzione grondaia, in atti con prot. 1342-2024 che, a sua cura, dovrà comunicare all'impresa da questi incaricata;

**CONSIDERATO** che le opere svolte dall'impresa incaricata dalla residente in premessa devono intendersi essenziali, posto il fine da realizzare di manutenzione straordinaria;

**RILEVATO** che per l'esecuzione dei lavori straordinari è opportuno, per motivi di sicurezza stradale e di viabilità, limitare e regolare il traffico veicolare sul tratto stradale in dispositivo;

**VISTA** la necessità di disciplinare con provvedimento temporaneo la regolamentazione statica e dinamica della la circolazione stradale;

VISTO il parere favorevole espresso dal servizio di Polizia locale;

VISTI gli artt. 2, 5, 6 c. 4 lettera f), 7 c.1 lettera a), 159, 215 del D. lgs. 30.4.1992, n. 285;

VISTO il regolamento di esecuzione del Codice della strada di cui al D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

VISTO il D. Igs. 18.8.2000, n. 267, Testo unico degli enti locali, e precisamente l'art. 50;

#### ORDINA

per il giorno 10.5.2024, dalle ore 8.30 alle ore 11.30, l'istituzione temporanea della limitazione della circolazione veicolare di via Umberto I, nel tratto dell'edificio tra via Palestro e via Breccia, che si rendesse necessaria per la realizzazione del dettame in preambolo, compreso il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata, con l'eccezione dei veicoli dell'impresa esecutrice, di quelli indicati all'art. 177 del Codice della strada e dei soli residenti nel tratto stradale non occupato dalla piattaforma autocarrata;

### **AVVERTE**

che i trasgressori saranno sanzionati ai sensi del vigente *Codice della Strada* di cui al D. lgs. 30.4.1992, n. 285 con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste;

# DISPONE CHE

- 1-) la presente ordinanza sia trasmessa alla Polizia locale e alla Stazione dei Carabinieri di Borgomasino;
- 2-) la presente ordinanza sia resa nota al pubblico a cura dell'impresa esecutrice dei lavori che dovrà rispettare le prescrizioni di cui all'art. 21 del Codice della strada nelle aree stradali indicate nel presente provvedimento, comunicare ai residenti la chiusura temporanea stradale e regolare la segnaletica stradale verticale temporanea nel rispetto del D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- 3-) i soggetti di cui all'art. 12 del Cds sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza;

## **AVVISA**

la presente ordinanza è pubblicata in data odierna all'albo pretorio digitale e sul sito internet istituzionale del comune di Borgomasino, rispettivamente agli indirizzi internet <a href="https://albo.studiok.it/borgomasino/albo/">https://albo.studiok.it/borgomasino/albo/</a> e <a href="https://www.comune.borgomasino.to.it/it-it/home">https://albo.studiok.it/borgomasino/albo/</a> e <a href="https://www.comune.borgomasino.to.it/it-it/home">https://albo.studiok.it/borgomasino/albo/</a> e <a href="https://www.comune.borgomasino.to.it/it-it/home">https://www.comune.borgomasino.to.it/it-it/home</a>, oltre ai luoghi interessati all'esecuzione del presente provvedimento a cura dell'impresa esecutrice;

### **INFORMA**

come definito dell'art. 3, c. 4, della Legge 7.8.1990, n. 241 per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti contro il presente atto, in applicazione del D. lgs. 2.7.2010, n.104, può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Borgomasino, 7 maggio 2024

### **IL SINDACO**

dott.ssa *Antonella Giovanna Pasquale* firma autografa ex art. 3, c. 2, del D. lgs. 12.2.1993, n. 39